

## STATUTO

### Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un’associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA ETS”, (in seguito più brevemente indicata come *Associazione*) con sede legale in CASARANO prov. LECCE via Spagna, snc e sede operativa in CASARANO prov. LECCE via Spagna, snc.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### Art.2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

**2.1** L'Associazione, condividendo una visione cristiana dell'uomo, promuove tutte quelle attività sociali, culturali, musicali, di inserimento lavorativo, di formazione professionale ed extrascolastica ad esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d D.Lgs n. 117/2017);
2. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lettera l D.Lgs n. 117/2017);
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lettera i D.Lgs n. 117/2017);
4. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106<sup>1</sup> (art. 5 comma 1 lettera p D.Lgs n. 117/2017);
5. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lettera z D.Lgs n. 117/2017);
6. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lettera u D.Lgs n. 117/2017); l'erogazione di risorse in denaro e/o in natura potrà essere fatta anche a favore di enti senza scopo di lucro che perseguano le finalità richiamate nel presente punto.

**2.2** Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

<sup>1</sup> Il citato articolo si riferisce a:

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

### **Art.3 PATRIMONIO ED ENTRATE**

**3.1** Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti da liberalità;
- contributi provenienti da Enti Pubblici, da Enti Privati, Fondazioni, ecc.
- contributi derivanti dalle "quote associative" e da eventuali "quote integrative";
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni e lasciti;
- proventi derivanti dalle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2.2 dello statuto;
- proventi derivanti da eventuali attività commerciali, svolte in maniera occasionale nei limiti della normativa del Terzo Settore ed in ottemperanza agli obblighi fiscali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**3.2** L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**3.3** In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**3.5** L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

### **Art.4 ASSOCIATI**

**4.1** Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

**4.2** La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

**4.3** La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

**4.4** In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro l'eventuale rifiuto dell'iscrizione, il richiedente può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Il Collegio dei Probiviri delibererà in merito al ricorso entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

**4.5** L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta a periodo temporaneo.

**4.6** Tutti i soci sono effettivi e hanno pari diritti, come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione; il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

**4.7** I soci versano ogni anno la quota associativa (nonché le eventuali somme integrative) nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo: tale contributo contribuisce alle spese sostenute per le attività istituzionali e per gli eventuali servizi forniti ai soci e pertanto non è ripetibile.

**4.8** Tutti i soci maggiorenni, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- ✓ il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- ✓ il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- ✓ il diritto di proporsi quale candidati per gli organi dell'Associazione;

- ✓ il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta – con modalità tracciabile (es. pec, mail, raccomandata A/R, ecc.) al Consiglio Direttivo, precisando il/i libro/i sociale/i di cui si intende prendere visione e specificando la motivazione per cui si intende farlo: entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo darà mandato ad un suo componente per convocare il socio richiedente e far prendere visione del/i libro/i sociale/i richiesto/i.

#### **Art.5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

**5.1** Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

**5.2** La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

**5.3** L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

**5.4** Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

#### **Art.6 VOLONTARI**

**6.1** L'Associazione può avvalersi di volontari (che possono essere soci o non soci) nello svolgimento delle attività istituzionali. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

**6.2** L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo: ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente (in particolare, quando applicabile, dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore) e dettagliate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**6.3** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

**6.4** I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.7 LAVORATORI**

**7.1** L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

**7.2** In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ED I LIBRI SOCIALI**

**8.1** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti, laddove eletto.

**8.2** L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico

## **Art.9 L'ASSEMBLEA**

**9.1** L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della data fissata, dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione.

Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il professionista incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**9.2** L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

**9.3** Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**9.4** Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel registro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

**9.5** Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta: ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

**9.6** L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

## **Art.10 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

**10.1** Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

**10.2** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 13, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 4 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, con un'anzianità associativa di almeno 3 mesi. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti



AS

nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

**10.3** Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- ✓ eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- ✓ predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività svolte;
- ✓ individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- ✓ stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- ✓ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- ✓ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- ✓ curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- ✓ compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

**10.4** Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

**10.5** Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

**10.6** Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**10.7** In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

**10.8** La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designanti dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

**10.9** Entro 15 giorni dalla sua elezione, il Presidente convoca e presiede la riunione del primo Consiglio, in occasione del quale vengono stabilite le cariche di: Vice Presidente, tesoriere, segretario, delegati alle varie attività.

**10.10** Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

**10.11** Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**10.12** Il tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

**10.13** Il segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

**10.14** I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

**10.15** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 2 mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei consiglieri richiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**10.16** Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

**10.17** Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

## **Art.11 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE**

**11.1** Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per vacanza, per qualsivoglia causa, non contemporanee all'arco del quadriennio della metà più uno dei suoi componenti: fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

#### 11.2 Il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per vacanza, per qualsivoglia causa;
- per decadenza del consiglio direttivo;

In queste ipotesi il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

### Art.12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

**12.1** L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**12.2** Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

**12.3** Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### Art.13 ORGANO DI CONTROLLO

**13.1** L'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

**13.2** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

**13.3** L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

**13.4** Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

### Art.14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**14.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima.

**14.2** Il Collegio ha il compito di:

- dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi;
- deliberare in merito ai ricorsi sottoposti ai sensi del precedente art. 4.4.

Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.

I probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.

### Art.15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

**15.1** L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

**15.2** In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e



salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Art.16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**16.1** I Soci si impegnano a rimettere al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia di qualsivoglia natura, fra i Soci e qualsiasi Organo sociale, che dovessero sorgere per ragioni inerenti agli scopi ed il funzionamento dell'Associazione o per motivi ad essi connessi.


**16.2** Il collegio dei Probiviri tenterà di comporre amichevolmente le controversie ad esso sottoposte, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti o un loro rappresentante allo scopo nominato. Qualora il Collegio dei Probiviri non riesca a comporre la controversia amichevolmente, la medesima sarà sottoposta all'esame inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto da tre Arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce. Gli Arbitri decideranno secondo diritto e con efficacia vincolante per le parti. Il collegio Arbitrale, avrà sede a Lecce e deciderà anche sulle spese. La decisione dovrà essere resa entro 90 (novanta) giorni dalla nomina da parte di tutti gli Arbitri e sarà immediatamente esecutiva.

#### Art.17 NORMA DI RINVIO

**17.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

**17.2** L'efficacia delle clausole statutarie obbligatorie per gli ETS, ma incompatibili con la normativa ONLUS (nuova denominazione, integrazione delle attività istituzionali ed attività diverse, vincoli sull'utilizzo delle risorse e sulla denominazione del patrimonio, nonché i riferimenti al RUNTS, ecc.) è differita alla duplice condizione dell'operatività del Registro Univo Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed all'intervenuta approvazione della Commissione Europea delle disposizioni di cui al Titolo X del CTS.

Casarano, 20/06/2021



**Agenzia Delle Entrate  
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 27-8-2021

SERIE 3 NUMERO 1614

VERSATE EURO 360,00

ADDETTO SPORTELLO F.O.  
Antonio Aventaggiato  
\* Firma su delega del direttore Provinciale  
Antonella Rotello

